



Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

ORDINANZA N. 1618 DEL 21/12/2015

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA AL DIVIETO DI ACCENSIONE BOTTI, PETARDI E MATERIALE PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTE DI FINE ANNO

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- in occasione delle festività di fine anno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi, mortaretti, lancio di razzi e fuochi d'artificio;
- che ogni anno la cronaca nazionale riferisce di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone , per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, trattandosi di materiale esplosivo, per chi lo maneggia e per chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico di animali domestici in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare evidenti reazioni di spavento , in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva, li porta spesso a perdere l'orientamento esponendoli così al rischio di fuga e smarrimento con facili probabilità di causare ed essere vittima di incidenti stradali;
- l'esplosione di botti e petardi è causa di danni materiali al patrimonio pubblico e privato nonché all'ambiente naturale;
- SENTITI gli operatori che svolgono attività con animali da affezione che lamentano i danni causati dagli scoppi di petardi e botti che durante le festività hanno ricadute pesanti sugli animali e che chiedono interventi finalizzati a limitare i risvolti negativi dei "botti di capodanno" con l'emissione di apposita ordinanza o comunque di promuovere una campagna di sensibilizzazione e di rispetto per gli animali, l'ambiente e la pubblica incolumità;
- RILEVATA la necessità di limitare nell'ambito sul territorio comunale i rumori molesti nonché i rischi derivanti dallo scoppio di materiale pirotecnico in genere;
- ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela della pubblica incolumità di cittadini ed animali;
- RITENUTO di appellarsi anche e soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni che tale consuetudine può avere per la sicurezza propria e degli altri;
- RITENUTO necessario vietare l'uso di botti, petardi e simili al fine di garantire la sicurezza pubblica;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 ed in particolare l'art.1 "Incolumità pubblica e sicurezza Urbana";
- VISTO l'art. 7603 del Codice Penale;

-VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S. r.d. 18.06.1931 n. 773 nonché l'art. 101 del Reg.to di esecuzione del TULPS;
-VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
AVVALENDOSI delle proprie facoltà

ORDINA

Il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 30 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 di accendere , lanciare e sparare botti, petardi e materiali pirotecnici di qualsiasi genere e simili nonché accendere lanterne volanti.

L'inosservanza alle suddette disposizioni comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00, ferme restando l'applicazione di ulteriori norme in materia anche penali.

Le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Mantova entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento verrà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e trasmesso alle Autorità competenti in ordine alla Pubblica Sicurezza.

San Giorgio di Mantova, lì 21.12.2015

IL SINDACO
Morselli Beniamino

SINDACO
Morselli Beniamino